

**Ordinanza
concernente la promozione di alloggi a pigioni
e prezzi moderati
(Ordinanza sulla promozione dell'alloggio, OPrA)**

Modifica del 23 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sulla promozione dell'alloggio è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 2

² Grazie a questo fondo, le organizzazioni mantello accordano ai committenti della costruzione di utilità pubblica mutui a titolo di aiuti al finanziamento residuo legati all'oggetto o a titolo di aiuti al finanziamento per l'acquisizione dei terreni in vista della costruzione di alloggi a pigioni e prezzi moderati. I rimborsi dei mutui rifluiscono nel fondo e possono essere utilizzati per accordare altri mutui.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 842.1

